

Allegato A

AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Tra

L'Azienda Ospedaliera "Santobono-Pausilipon" (di seguito denominata A.O.R.N.) con sede in Napoli alla Via Teresa Ravaschieri n. 8 - 80122 Napoli, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore _____ nato a _____ il _____ residente per la carica in Napoli Via Teresa Ravaschieri n. 8 - 80122 Napoli

e

L'Ente del Terzo Settore _____ con sede legale in _____ via _____ iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) (indicare estremi iscrizione) _____ nella persona del Legale Rappresentante

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stato approvato il Regolamento e lo schema-tipo di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'A.O.R.N. e GLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO FUNZIONI CONFIGURABILI COME VOLONTARIATO che facciano richiesta di prestare le proprie attività presso le strutture dell'Azienda;
- che con nota prot. _____ del _____ l'Ente _____ ha presentato richiesta di convenzionamento con l'AORN per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso le strutture dell'Azienda;
- che, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti e acquisito il nulla osta del Direttore di Presidio e del Direttore Sanitario, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della Convenzione richiesta.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, fra le parti come sopra generalizzate

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione, di cui la premessa forma parte sostanziale, regola i rapporti che si instaurano tra la AORN e l'Ente del Terzo Settore _____ per la realizzazione, a titolo gratuito, dell'allegato Progetto, approvato dal Direttore della Struttura di destinazione dell'attività da svolgersi.

Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata sono concordati dall'Ente con i responsabili delle U.O./Strutture aziendali/Presidi Ospedalieri di destinazione.
La stipula della presente Convenzione impegna l'Ente all'osservanza del Regolamento adottato con deliberazione n. _____ del _____

ARTICOLO 2

(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)

Nell'espletamento dell'attività di cui all'art.1 l'Ente garantisce la disponibilità di un numero di volontari associati idoneo ad assicurare lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate.

Ai fini di cui al comma 1, s'intende qui richiamato con effetto vincolante l'Elenco degli associati che presteranno attività di volontariato presso l'Azienda Ospedaliera, così come indicati nel Progetto allegato; si richiama altresì, sempre con effetto vincolante, il programma di attività cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 1.

L'Ente garantisce che gli operatori inseriti nelle attività in oggetto alla presente Convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività, assicurando, altresì, che gli stessi sono stati formati.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni concernenti il personale volontario)

I volontari dell'Ente ammessi a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti a rispettare scrupolosamente le prescrizioni del "Regolamento per la disciplina delle attività solidaristiche e dei rapporti tra l'AORN "Santobono-Pausilipon" e gli Enti del terzo settore che svolgono attività di volontariato", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ (di seguito Regolamento), che li riguardano e di cui ricevono copia. Tali prescrizioni, s'intendono qui integralmente richiamate senza che l'Ente, o il singolo suo socio, possano opporre la non conoscenza, che, per quanto concerne l'Ente, viene espressamente affermata in sede di richiesta di convenzionamento.

E' fatto obbligo all'Ente di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e copia della relativa polizza è prodotta all'Azienda, allegandola alla richiesta di Convenzione.

ARTICOLO 4

(Tutele dei volontari)

Per quanto concerne le tutele riconosciute al volontario in virtù della sua equiparazione al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Ente è tenuto all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.

L'Azienda fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Organizzazioni di appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

E' fatto, in ogni caso, divieto al volontario di accedere nelle aree, presenti nell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti diciture "zone controllate" e/o "zone sorvegliate",

per quanto attiene al rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona ad accesso limitato.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra prestazione dei volontari e le altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3 comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 5

(Doveri del volontario)

L'Ente vigila sull'osservanza da parte dei volontari delle prescrizioni di cui all'art.11 del Regolamento (norme di comportamento dei volontari), che qui si intende integralmente richiamato.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente, in caso di particolare gravità, comporterà l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera, secondo le modalità disciplinate dal citato art.11 del Regolamento.

ARTICOLO 6

(Verifica e controllo di qualità delle prestazioni)

L'Azienda, per il tramite del direttore della Struttura in cui è prestata l'attività dei volontari, potrà accertare il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della Convenzione stipulata concordando tempi e modalità delle verifiche con il Rappresentante legale dell'Ente convenzionato.

ARTICOLO 7

(Rendicontazione delle attività e valutazione dei risultati)

Al fine di effettuare un'adeguata valutazione dei risultati ottenuti, in termini di qualità ed efficacia, l'Ente convenzionato è tenuto a redigere, con cadenza annuale, un sintetico report sull'attività svolta, vistato dalla Struttura di riferimento presso la quale svolge l'attività. Analoga relazione sarà redatta alla scadenza della Convenzione.

Il report periodico e la relazione finale delle attività svolte vanno trasmessi alla UOSID Formazione Comunicazione e Relazioni con il Pubblico.

ARTICOLO 8

(Durata del rapporto convenzionale, cause e modalità di sua risoluzione)

Il rapporto convenzionale ha durata massima di tre anni e decorre dalla data della stipula della presente Convenzione.

Alla scadenza del triennio la Convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata per periodi analoghi o inferiori, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda, secondo le modalità di cui al Regolamento aziendale, che qui si intendono integralmente riportate.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto previa formale comunicazione del legale rappresentante della parte recedente.

L'Azienda si riserva, in particolare, la facoltà di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:

- gravi inadempienze da parte dell'Associazione degli obblighi nascenti dalla Convenzione e in essa specificamente individuati;
- dichiarazioni e comportamenti gravi e/o ripetuti da parte dei rappresentanti o dei volontari appartenenti all'Organizzazione, lesivi del decoro, della dignità e dell'immagine dell'AORN "Santobono-Pausilipon", dei suoi rappresentanti e del personale tutto dell'Azienda, nonché degli appartenenti alle altre Associazioni convenzionate;
- venir meno del vincolo fiduciario, necessario al corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Organizzazione.

La Convenzione decade automaticamente se, nel corso della sua durata, l'Ente, per qualsivoglia motivo, venga cancellato dal Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione e piena operatività del Registro medesimo, dai registri attualmente previsti dalle normative di settore.

ARTICOLO 9

(Tutela della riservatezza degli utenti)

L'Azienda e l'Ente garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal GDPR n. 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali n. 196/2003 e ss.mm.ii. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda sono designati, formati ed informati quali incaricati del trattamento dei dati dall'Ente di appartenenza; a tal fine essi operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile individuato ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 679/2016, attenendosi alle istruzioni loro impartite.

In ogni caso l'Ente è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione, con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. del Regolamento UE 2016/679. Eventuali ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere rinvenute sui siti web aziendali dei singoli Titolari del trattamento.

ARTICOLO 10

(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria ad una commissione di nomina aziendale.

ARTICOLO 11

(Oneri e spese)

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 266/91, secondo le prescrizioni previste nell'art.16 del Regolamento, la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro e le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

Lo svolgimento dell'attività di volontario non può in nessun caso dare luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro, né autonomo né dipendente, con l'ARON "Santobono-Pausilipon".

L' eventuale concessione di spazi a favore delle Associazioni di volontariato, è rimessa ad apposito, separato, atto.

ARTICOLO 12
(Norma finale)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento di cui alla delibera _____ del _____. Il presente atto, formato da n. _____ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

Per l'AORN Santobono-Pausilipon
Il Direttore Generale

Per l'Ente
Il Rappresentante legale